



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Dott. Antonio Contu | Presidente |
| Dott.ssa Susanna Loi | Consigliere |
| Dott.ssa Cristina Ragucci | Referendario (relatrice) |
| Dott.ssa Elisa Carnieletto | Referendario |
| Dott.ssa Lucia Marra | Referendario |
| Dott.ssa Valeria Mascello | Referendario |

nella camera di consiglio del 10 aprile 2024;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati finanziari desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente n. 19 del 08/11/2023 con il quale è stato assegnato al Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti esercizi 2019/2021 del Comune di Aritzo;

Visto il questionario sul rendiconto per la gestione finanziaria dell'esercizio 2020, rilevato nel sistema Con.Te;

Vista la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"* e sul portale BDAP del MEF;

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 108/2023/PRSE del 28 novembre 2023;

Vista la nota n. 2110 del 3 aprile 2024, con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 4/2024, del 5 aprile 2024, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 10 aprile 2024;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine*

di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Esito del controllo

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame della relazione illustrativa di riscontro istruttorio inoltrata dal comune di Aritzo con la nota prot. n. 689 del 31 gennaio 2024, considerato che con la deliberazione n. 108/2023/PRSE del 28 novembre 2023 questa Sezione riscontrava che il comune di Aritzo aveva contabilizzato un FPV di spesa al 31/12/2020 pari a zero.

L'Ente ha rappresentato che, nel corso del 2020, la struttura¹ era priva di personale in grado di gestire le procedure di reimputazione degli impegni di spesa, derivanti dalla corretta determinazione della esigibilità, aspetto che, a parere della Sezione, dà conto, indirettamente, della totale mancanza dei cronoprogrammi di spesa nonché dell'eventuale aggiornamento degli stessi.

¹Testualmente: *sia il Servizio tecnico che quello finanziario.*

Il Comune di Aritzo riferisce, inoltre, che, in occasione dell'approvazione del rendiconto 2022, ed a seguito dell'assunzione dell'attuale Responsabile del Servizio Finanziario, è stato possibile procedere alla corretta determinazione della composizione e alimentazione del FPV, ed alle procedure di aggiornamento del cronoprogramma dei diversi interventi; ciò ha consentito di rilevare un FPV di parte corrente pari a € 178.313,29 euro e un FPV di parte capitale pari a € 1.583.022,68 euro. La Sezione osserva che tali importi trovano riscontro nel prospetto allegato al rendiconto 2022 di composizione del FPV al 31/12/2022, estrapolato dalla piattaforma BDAP.

L'Ente precisa, inoltre, che intende impegnarsi *"attraverso un'adeguata programmazione degli interventi accompagnati da un cronoprogramma sempre aggiornato e coerente con le reimputazioni della spesa agli esercizi successivi al fine di evitare errori nella contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato."*

Pertanto, rilevata con la già citata deliberazione n. 108/2023/PRSE del 28 novembre 2023, la mancata costituzione del FPV e, rappresentata, nella risposta in atti, l'assenza della gestione delle procedure necessarie alla reimputazione degli impegni di spesa per l'esercizio 2020 (e sostanzialmente anche per l'esercizio 2021) la Sezione prende atto di quanto addotto dal Comune e valuta positivamente l'eliminazione della riscontrata criticità contabile in occasione dell'approvazione del rendiconto 2022, riservandosi ulteriori verifiche in futuro.

Relativamente alla gestione dei residui, sempre nell'esercizio 2020, la Sezione riscontrava una limitata capacità di riscossione dei residui attivi, con una importante componente formatasi negli esercizi 2015 e precedenti, mentre dal lato dei residui passivi non si erano rilevate grandi criticità.

L'Ente riferisce sul punto quanto segue: *"nel rendiconto 2021 si è proceduto a riaccertare e cancellare minori residui attivi per € 1.001.332,80 euro di cui 996.061,92 euro riferiti agli anni 2015 e precedenti e nel rendiconto 2022 si è proceduto a riaccertare e cancellare ulteriori residui attivi per 782.457,97 euro di cui 23.453,05 euro riferiti agli anni 2015 e precedenti"*.

La Sezione, dal prospetto del conto del bilancio – gestione delle entrate - estratto dalla piattaforma BDAP, riscontra il valore dei minori residui attivi al 31/12/2021 per 1.001.332,80 euro; di contro non può verificare il valore dei residui attivi eliminati riferiti agli anni 2015 e precedenti per 996.061,92 euro, come dichiarato dall'Ente, in quanto esso non è ricavabile né dalla relazione sulla gestione della Giunta, allegata al rendiconto, né dal verbale 12/2022 dell'organo di revisione allegato allo stesso rendiconto.

Analoga situazione si verifica anche per i minori residui attivi al 31/12/2022, la cui componente, riferita agli anni 2015 e precedenti, e pari a 23.453,05 euro, non è riscontrabile nei documenti allegati al rendiconto 2022.

L'Ente è stato, pertanto, contattato informalmente ed ha integrato la sopra citata nota prot. n. 689 del 31 gennaio 2024, con le note prot. n. 1518 del 29/02/2024 e prot. n. 1521 del 01/03/2024, fornendo il dettaglio dei residui attivi eliminati, sia in occasione dell'approvazione del rendiconto 2021 che del rendiconto 2022, e derivanti dal 2015 e da esercizi precedenti, con dei prospetti dai quale è possibile ricostruire l'anzianità dei minori residui.

La Sezione prende atto dell'attività svolta dall'Ente, valutandola positivamente e raccomandando un continuo monitoraggio delle ragioni del mantenimento dei crediti e debiti non riscossi e pagati, sia derivanti da esercizi precedenti che formati nell'esercizio di competenza.

Al riguardo si vuole ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 6/2017 ebbe a sottolineare che *"può dirsi che le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti."*

Infine, riguardo alle ulteriori criticità riscontrate e relative rispettivamente:

- al mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 in merito al rendiconto dell'esercizio 2020, in quanto alla data della deliberazione n. 108/2023/PRSE, risultava pubblicata soltanto una cartella di file denominata *"allegati_conto_del_bilancio_2020.zip"*, priva di contenuto;

- alla mancata pubblicazione del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, allegato obbligatorio al rendiconto 2020 previsto dall'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Il comune di Aritzo rappresenta che *"nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente era privo della responsabile del servizio finanziario, in quanto la dipendente categoria D, mediante mobilità volontaria esterna come da deliberazione di G.C. n. 71 del 31/12/2019, a far data dal 13/01/2020 è impiegata presso altro Comune"*, ma di aver, comunque, sanato l'irregolarità pubblicando gli allegati al rendiconto 2020 nell'apposita sezione bilanci della sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale dell'Ente, all'interno dei quali risultano ricompresi anche gli allegati obbligatori non precedentemente pubblicati.

La Sezione riscontra l'adempimento, seppur tardivo, raccomandando di effettuare tempestivamente le pubblicazioni obbligatorie, in ossequio alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, raccomanda al Comune di Aritzo di proseguire con:

- la regolare costituzione e contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12 al fine di garantire la corretta determinazione della sua composizione e alimentazione;
- l'aggiornamento del cronoprogramma dei diversi interventi in coerenza con le reimputazioni della spesa agli esercizi successivi, al fine di conformarsi alla sana gestione finanziaria;
- una continua attenzione alla gestione dei residui, in particolar modo nella valutazione delle ragioni di mantenimento degli stessi in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, atto propedeutico all'approvazione del rendiconto di gestione;

- il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e degli obblighi previsti dall'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Aritzo.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 10 aprile 2024

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano